



*L'accesso alla sede di lavoro.
Il rientro al lavoro.*

*Regole operative applicabili nel contesto COVID-
19*

Aggiornate al 29.10.2020

*R&P Legal
Line Gaston*

line.gaston@replegal.it

Piergiorgio Bonacossa

piergiorgio.bonacossa@replegal.it



AUTORIZZATO SE:

- febbre $< 37,5^{\circ}$
- ammesso al rientro dopo quarantena o malattia



INIBITO SE:

- febbre $> 37,5^{\circ}$
- se contatto con soggetti positivi nei 14 giorni
- se proviene da una zona a rischio (come indicato dall'OMS/DPCM 13.10.2020)
- positivo al COVID-19



Cosa fare se il lavoratore presenta dei sintomi riferibili al COVID-19 in azienda.

Se si rileva una temperatura $> 37,5^{\circ}$ o se compaiono dei sintomi durante l'orario di lavoro:

- ✓ Dotare il lavoratore di mascherina e isolarlo/mandarlo a casa.
- ✓ Il lavoratore deve contattare il suo medico curante e seguire le sue istruzioni
- ✓ Il datore di lavoro deve informare i contatti stretti e avvisare l'ATS
- ✓ Il datore di lavoro deve mandare a casa i «contatti stretti» e consigliargli di rivolgersi al medico.



NON SI PUO' imporre al lavoratore di effettuare il tampone.

In ogni caso, il datore di lavoro non può vederne l'esito.
(ne vengono informati il medico curante ed il medico competente)

Cosa fare se un lavoratore è risultato positivo al COVID-19.

- ✓ Collaborare con l'ATS per la rilevazione dei «contatti stretti»
- ✓ Sanificare i locali



NON SI PUO' imporre al lavoratore di effettuare il tampone.

In ogni caso, il datore di lavoro non può vederne l'esito.
(ne vengono informati il medico curante ed il medico competente)

Quarantena o isolamento ?

Isolamento

=

Separazione delle **persone infette** dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione



A CHI SI APPLICA ?

- Positivi sintomatici
- Positivi asintomatici

Quarantena

=

Restrizione dei movimenti di **persone sane** per la durata del periodo di incubazione, **ma che potrebbero essere state esposte** ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa



A CHI SI APPLICA ?

- Contatti stretti asintomatici

Cosa sono i «contatti stretti» che fanno scattare la messa in quarantena.

I «contatti stretti» a seguito dei quali il lavoratore deve rispettare un periodo di quarantena sono quelli avvenuti tramite:

- un caso COVID-19 che vive nella stessa casa;
- un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a meno di 2m e per almeno 15min;
- l'essersi trovato in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- l'aver fornito assistenza diretta ad un caso COVID-19 (operatore sanitario o altra persona) oppure essere personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, senza l'impiego dei DPI raccomandati o con l'utilizzo di DPI non idonei;
- l'aver viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19 (anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto).

Quando è ammesso il rientro al lavoro dopo un periodo di isolamento ?

IN OGNI CASO, SERVIRÀ IL CERTIFICATO MEDICO.

IL CERTIFICATO MEDICO POTRÀ ESSERE RILASCIATO NEI SEGUENTI CASI:

CASO POSITIVO ASINTOMATICO

Durata periodo di isolamento: almeno 10 giorni dalla comparsa della positività.

Ammissione al rientro: al termine del periodo di isolamento dopo aver eseguito un test molecolare con risultato negativo

- 10 giorni + test.

CASO POSITIVO SINTOMATICO

Durata periodo di isolamento: almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

Ammissione al rientro: al termine dell'isolamento dopo aver effettuato un test molecolare con riscontro negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

- 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test.

CASO POSITIVO A LUNGO TERMINE: non si ha più sintomi ma il test molecolare per SARS-CoV-2 continua ad essere positivo.

Durata periodo di isolamento: in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Quando è ammesso il rientro al lavoro dopo un periodo di quarantena ?

CASO DI CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA COVID-19 POSITIVA

(confermati e identificati dalle autorità sanitarie):

Durata periodo di quarantena: 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure 10 giorni dall'ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.



Cosa succede per

I GENITORI DI FIGLI DI < 14 ANNI PER I QUALI L'ASL HA
DECRETATO UN PERIODO DI QUARANTENA SCOLASTICA

Se il figlio non è positivo, il genitore non è sottoposto a quarantena, ma può chiedere di lavorare in modalità agile o, se non è possibile, di usufruire del congedo straordinario.

Dal punto di vista amministrativo, come funziona ?

ISOLAMENTO

=

MALATTIA

incapacità temporanea al
lavoro

QUARANTENA

≠

MALATTIA

semplice situazione di rischio
per il lavoratore o la comunità
ma il lavoratore può
continuare a svolgere l'attività
da remoto; in caso contrario,
congedo INPS

Il ruolo del medico competente.

Compito del medico competente

Supportare il datore di lavoro
nella valutazione dei rischi

Operare la sorveglianza
sanitaria

Art. 20, comma 1, D.Lgs 81/2008

«Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.»



Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente della variazione del proprio stato di salute legato al COVID-19



Il medico competente interverrà per:

- svolgere il contact tracing e suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici;
- effettuare la visita medica precedente la ripresa del lavoro nel caso di assenza per malattia > 60 giorni continuativi;
- indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, valutare profili specifici di rischio o fragilità.

Il caso particolare dei «soggetti fragili».

Chi sono i cd «soggetti fragili» ?

Concetto di fragilità (circ. min. salute 29.04.2020): quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

NB: La sola età non costituisce elemento sufficiente per definire lo stato di fragilità.

I lavoratori possono **chiedere di essere sottoposti ad una visita medica** per stabilire l'idoneità delle mansioni svolte e delle misure di protezione adottate dall'azienda nei proteggerli dai rischi del virus

Il medico può emettere un giudizio di:

- **Idoneità**; in questo caso, potrà fornire indicazioni quali:
 - svolgere la prestazione di lavoro in **modalità agile**, se compatibile;
 - adottare **dispositivi di protezione particolari** (mascherine FFP2).
- **Non idoneità temporanea**:
 - l'azienda deve individuare **mansioni equivalenti o inferiori** a cui il lavoratore può essere temporaneamente adibito;
 - altrimenti il lavoratore potrà essere **collocato in malattia** fino alla data indicata dal medico (sulla base di un certificato attestante lo stato di morbosità potenziale).